



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

ATTIVITA' GIOVANILE

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 29 GENNAIO 2015

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 3 – 2015** pubblicata dall'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. avente per oggetto: Nuova disciplina rimborsi IVA – Circolare n. 32/E – 2014 dell'Agenzia delle Entrate.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato:

COMUNICATO UFFICIALE n. 153 inerente il Credito Sportivo, iniziativa “ Start & Sport – E' il momento di insetire “.

CIRCOLARE N. 28 avente per oggetto: proroga validità tessere federali anno 2014 fino al 31 maggio 2015.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

TORNEO REGIONALE

VISTA la richiesta formulata dalla societ  **S.S.D. MARCA di COSENZA (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere regionale “**Carnevale al MARCA CON EMM8KAPPA**”, riservato ai giovani calciatori della categoria Esordienti Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avr  luogo domenica 15 febbraio 2015, presso il Campo sportivo “Marca” di Cosenza.

I referti di gara, redatti da dirigenti o tecnici regolarmente tesserati F.I.G.C., dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le societ  partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attivit  Ufficiali Federali, le societ  affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attivit  federali.

TORNEO PROVINCIALE

VISTA la richiesta formulata dalla societ  **S.S.D. MARCA di COSENZA (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere provinciale “**Carnevale al MARCA CON EMM8KAPPA**”, riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avr  luogo domenica 15 febbraio 2015, presso il Campo sportivo “Marca” di Cosenza.

I referti di gara, redatti da dirigenti o tecnici regolarmente tesserati F.I.G.C., dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le societ  partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attivit  Ufficiali Federali, le societ  affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attivit  federali.

RADUNO DI GIOVANI CALCIATORI

In relazione alla richiesta pervenuta, dopo aver esperito i necessari accertamenti, si autorizza lo svolgimento del raduno di giovani calciatori appresso specificato, all' espressa condizione che allo stesso prendano parte calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età e che per fascia di età appartengano al massimo alla categoria Allievi. La società organizzatrice dovrà rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori partecipanti al raduno siano in possesso dell'attestato di idoneità all'attività sportiva agonistica (art. 43 delle N.O.I.F.). Con l'occasione si richiamano le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 1 2014/2015 del S.G. e S. (pagg. 27 – 28 e 29) e nel Comunicato Ufficiale n. 15 del 29.10.2009 di questo Comitato Regionale.

Società organizzatrice: A.S.D. REAL JONICA di Monasterace RC
 Società interessata: GENOA CRICKET AND F.C. SPA
 Data del raduno: 11 febbraio 2015, con inizio alle ore 15.00
 Campo utilizzato: Campo "Lombardo" - Monasterace Calabro
 Responsabile organizzativo: Galati Luigi
 Responsabile Tecnico: Scigliano Gianni
 Medico sociale presente: Pisano Domenico

Nel caso di eventuale concomitanze con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai raduni devono dare precedenza alle attività federali.

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A CINQUE CATEGORIA ALLIEVI

I calciatori sotto elencati sono convocati per domenica 01 febbraio 2015, alle ore 08.30 presso Palazzetto Sport Botteghelle, sito Largo Botteghelle (RC), per effettuare un raduno selettivo della Rappresentativa Regionale di Calcio a Cinque, in vista del 3° "Torneo delle Regioni". Gli stessi dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo fax al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno.

Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	BARI	ADALBERTO M.	19.05.1998	AS	CALCIO A 5 FATA MORGANA
2.	MANCUSO	GIUSEPPE	12.05.1999	AS	CALCIO A 5 FATA MORGANA
3.	NICOLÒ	ALESSANDRO	08.07.1998	AS	CALCIO A 5 FATA MORGANA
4.	PALUMBO	FRANCESCO	24.06.1998	AS	CALCIO A 5 FATA MORGANA
5.	PANCARO	GABRIELE	01.01.1999	AS	CALCIO A 5 FATA MORGANA
6.	QUATTRONE	GIUSEPPE	15.10.1998	AS	CALCIO A 5 FATA MORGANA
7.	SCALI	SAMUELE	24.08.1998	AS	CALCIO A 5 FATA MORGANA
8.	TARSILIA	GIOVANNI M.	27.08.1998	AS	CALCIO A 5 FATA MORGANA
9.	MACRI	GIROLAMO	29.03.1999	POL	NUOVA ROSARNESE
10.	PAONE	TINO	30.05.1998	AC	ORATORIO SALESIANO
11.	PROFAZIO	MATTEO	27.08.1998	AC	ORATORIO SALESIANO
12.	TUSCANO	PASQUALE	07.07.1999	AC	ORATORIO SALESIANO
13.	CANGELOSI	GIOVANNI	04.01.1999	ASD	PGS UNIVERSAL
14.	FASSONI	SIMONE	01.09.1998	ASD	PGS UNIVERSAL
15.	PASSALACQUA	ANTONIO	07.09.1998	ASD	PGS UNIVERSAL
16.	SCOPELLITI	DOMENICO	15.06.1999	ASD	PGS UNIVERSAL
17.	FISANI	SAMUELE	03.02.1999	ASD	POLISPORTIVA FUTURA
18.	AMBROSINO	ANTONIO	16.11.1999	ASD	POLISPORTIVA FUTURA
19.	CASERTA	SANTO	22.08.1998	ASD	POLISPORTIVA FUTURA
20.	NERI	DAVIDE	27.08.1998	ASD	POLISPORTIVA FUTURA
21.	SPANTI	DOMENICO	23.02.1998	ASD	POLISPORTIVA FUTURA
22.	TRUNFIO	NICOLA	30.10.1998	ASD	POLISPORTIVA FUTURA
23.	ARGIRO	ANTONIO	09.01.1998	APD	REGGIO FOOTBALL CLUB
24.	LACAVA	SIMONE	25.10.1999	APD	REGGIO FOOTBALL CLUB
25.	SURACI	ANDREA	04.02.1998	APD	REGGIO FOOTBALL CLUB
26.	AUTELLITANO	NICOLA	24.09.1998	ASD	SOCCER LAB 2009
27.	COGLIANDRO	FILIPPO	20.06.1998	ASD	SOCCER LAB 2009
28.	PARLONGO	GIUSEPPE	28.02.1999	ASD	SOCCER LAB 2009
29.	RIAMI	AMIR	22.11.1999	ASD	SOCCER LAB 2009
30.	SCAPPATURA	GIUSEPPE	12.03.1998	ASD	ZEFHIR MEGA FIVE
31.	FOSSARI	CRISTOPHER	16.03.1998	ASD	ZEFHIR MEGA FIVE
32.	FOTI	PAOLO	15.07.1998	ASD	ZEFHIR MEGA FIVE
33.	LOGIUDICE	ANDREA	28.06.1998	ASD	ZEFHIR MEGA FIVE

STAFF

Dirigente Accompagnatore Luppino Domenico
 Dirigente Della Torre Giuseppe
 Commissario Tecnico Giuseppe Molluso
 Medico Aloj Giuseppe
 Collaboratore Ciciarello Luigi
 Massaggiatore Celi Maurizio

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

Modifiche al programma gare

Gara S.S. RENDE = ROSSANO SPORT del 31.01.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale "S. Francesco" di LUZZI, sito in C.da Gidora.

Gara JUVENTINA SIDERNO = CALCISTICA S. SPINELLA del 31.01.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, onde evitare la concomitanza con incontro di categoria superiore, viene anticipata a venerdì 30 gennaio 2015, ore 15.00.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

Modifiche al programma gare

Gara S.S. RENDE = ELISIR dell' 1.02.2015 (ore 10.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale "M. Lorenzon" di RENDE, sito in Via F.lli Bandiera.

Gara F.SICCHITANO M. CESARINI = REAL COSENZA del 02.02.2015 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale di CIVITA, sito in Località Valle Piccola.

Recuperi

Recupero Gara REAL JONICA = STIGNANO A.S.D.

Il recupero della gara a margine viene fissato per giovedì 12 febbraio 2015, ore 15.00.

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/01/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R		
ACADEMY CASTROVILLARI	- FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	3 - 1
BESIDIAE 1988	- F.C. MONTALTO UFFUGO	2 - 1
(1) POPILBIANCO	- CARIATI	3 - 0
ROSSANO SPORT	- F.SCICCHITANO M.CESARINI	3 - 4
SPORTING CLUB CORIGLIANO	- MIRTO CROSA	6 - 1
(1) TAVERNA	- S.S. RENDE	0 - 1

(1) - disputata il 23/01/2015

GIRONE B - 4 Giornata - R		
ALL STARS	- OLYMPIC TIRRENO 2012	2 - 0
CALCIO CITTADELLABONIFATI	- ACQUAPPESA A.S.D.	3 - 3
MARCA	- REAL COSENZA	1 - 2
PAOLANA	- CITTA AMANTEA 1927	1 - 0
PRO COSENZA	- E.COSCARELLO CASTROLIBERO	3 - 2

GIRONE C - 4 Giornata - R		
(1) AUDAX	- VIRTUS SOVERATO	1 - 0
(1) BOCA JONIO KR	- CALCIO GIOV. CATANZARESE	4 - 1
ISOLA CAPO RIZZUTO SSD	- CATANZARO LIDO 2004	A.R.
(1) KENNEDY J.F.	- BIGSPORT CROTONE	1 - 1
SILA REGIA	- PRO CATANZARO	5 - 2
(1) VIGOR CATANZARO	- CALCIO SANGIOVANNESE	2 - 2

(1) - disputata il 23/01/2015

GIRONE D - 4 Giornata - R		
A.S.P.I. PADRE MONTI	- FOOTBALL 3000 PIANOPOLI	0 - 2
(1) ACADEMY CALCIO GIOIESE	- VIRTUS GIOIA	1 - 1
BOYS MARINATE	- PROMOSPORT	2 - 1
INTERIZZICONI	- VIBONESE CALCIO S.R.L.	0 - 6
REAL VIBO	- NAPITIA	1 - 4
VIGOR LAMEZIA S.R.L.	- ROSARNO NUCERA ROSSI	5 - 2

(1) - disputata il 23/01/2015

GIRONE E - 4 Giornata - R		
AUDAX BOVALINESE	- AUDAX LOCRI	1 - 1
(1) CALCISTICA S.SPINELLA	- ROCCELLA	2 - 0
REGGIO 2000	- CALCIO GALLICO CATONA	1 - 0
(1) REGGIOMEDITERRANEA	- HINTERREGGIO CALCIO SRL	4 - 1
VILLESE CALCIO	- C.S.P.R. 94	3 - 1

(1) - disputata il 23/01/2015

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/01/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R		
(1) CARIATI	- POPILBIANCO	1 - 1
ELISIR	- TAVERNA	2 - 3
(1) F.SCICCHITANO M.CESARINI	- ROSSANO SPORT	2 - 0
FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	3 - 1
PIETRO MANCINI TORRE ALTA	- ACADEMY CASTROVILLARI	1 - 2
REAL COSENZA	- S.S. RENDE	9 - 0

(1) - disputata il 26/01/2015

GIRONE B - 4 Giornata - R		
(1) ACADEMY LAMEZIA	- ISOLA DINO PRAIA A MARE	3 - 0
CITTA AMANTEA 1927	- CALCIO LAMEZIA	1 - 0
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	- PRO COSENZA	0 - 1
ENOTRIA TORTORA	- CALCIO CITTADELLABONIFATI	2 - 3
MARCA	- PAOLANA	4 - 1
VIBONESE CALCIO S.R.L.	- VIGOR LAMEZIA S.R.L.	2 - 1

(1) - disputata il 26/01/2015

GIRONE C - 4 Giornata - R		
C.S.P.R. 94	- ACADEMY CROTONE	1 - 0
(1) CATANZARO CALCIO 2011 SRL	- SILA REGIA	3 - 1
CATANZARO LIDO 2004	- BIGSPORT CROTONE	0 - 3
DAVOLI ACADEMY	- KENNEDY J.F.	2 - 2
REAL JONICA	- STIGNANO A.S.D.	N.D.
(1) VIRTUS SOVERATO	- VIGOR CATANZARO	0 - 2

(1) - disputata il 26/01/2015

GIRONE D - 4 Giornata - R		
AUDAX LOCRI	- VALANDI CALCIO GIOVANILE	1 - 5
(1) CALCIO GALLICO CATONA	- ACADEMY CALCIO GIOIESE	1 - 3
(1) HINTERREGGIO CALCIO SRL	- REGGINA CALCIO S.P.A.	3 - 3
(1) ROCCELLA	- AUDAX BOVALINESE	0 - 5
VILLESE CALCIO	- REGGIO 2000	1 - 1
VIRTUS GIOIA	- JUVENTINA SIDERNO	0 - 6

(1) - disputata il 26/01/2015

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo nella seduta del 28.01.2015, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

PREANNUNCIO RECLAMO

Gara del 24/ 1/2015 ISOLA CAPO RIZZUTO SSD - CATANZARO LIDO 2004

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società CATANZARO LIDO 2004, si soprassedie ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 23/ 1/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 2/2015

FRANZESE FRANCESCO (TAVERNA)
per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara.
PALUMBO ANTONIO (VIRTUS GIOIA)
per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SIGNORELLI ANTONIO (BIGSPORT CROTONE) SANSO KEVIN (CALCIO GIOV. CATANZARESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

PARRELLO ANTONIO (VIRTUS GIOIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

D ANGELO LUCA (POPILBIANCO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

MERCURIO DANIELE (ACADEMY CALCIO GIOIESE)	SCIGLIANO SEVERINO (CALCIO SANGIOVANNESE)
LATELLA PASQUALE (CALCISTICA S.SPINELLA)	RUSSO ANTONIO (CARIATI)
ASTORINA GIANLUCA (KENNEDY J.F.)	MARSICO DIMITRI (POPILBIANCO)
LAGANA DOMENICO (REGGIOMEDITERRANEA)	ALTIMARI PIETRO (S.S. RENDE)
ROVELLA ALESSANDRO (TAVERNA)	

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 24/ 1/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 25,00 BESIDIAE 1988

per inadeguata sistemazione spogliatoi (mancanza acqua calda).

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/ 3/2015**

CAPUTO LUCIANO (F.SICCHITANO M.CESARINI)

per entrata abusiva sul terreno di gioco e comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 11/ 2/2015**

FRANCO GIOVANNI (F.SICCHITANO M.CESARINI)

per entrata abusiva sul terreno di gioco e comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 4/ 2/2015

MOBRICI NICOLA (BOYS MARINATE)

per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

PIERRI MATTIA (PAOLANA)

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro dopo l'espulsione per doppia ammonizione.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI LUCA FRANCESCO (ACADEMY CASTROVILLARI)

CARONZOLO FRANCESCO (BOYS MARINATE)

CALIO ANDREA (CATANZARO LIDO 2004)

LEOGRANDE SAMUELE (F.SICCHITANO M.CESARINI)

BONAVENA FRANCESCO (BOYS MARINATE)

ROTELLA UMBERTO (CATANZARO LIDO 2004)

LOPRETE VITTORIO (CATANZARO LIDO 2004)

GUERRIERI MARIO (PRO CATANZARO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR**

SANTANDREA DOMENICO (ACADEMY CASTROVILLARI)

ZAPPA ARMANDO LUCANTO (BESIDIAE 1988)

POTENTINO ANTONIO (FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA)

LEONE CARMINE (MARCA)

RUFFO CRISTIAN PIO (OLYMPIC TIRRENO 2012)

MILETTA SIMONE (SILA REGIA)

ARCURI DANIELE (ALL STARS)

CAPUTO FRANCESCO PIO (F.SICCHITANO M.CESARINI)

LO PRETE CARMINE EMANUEL (ISOLA CAPO RIZZUTO SSD)

ERRICO GIUSEPPE (OLYMPIC TIRRENO 2012)

TALORA ANTHONY (PROMOSPORT)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

SPATARO ANDREA (MIRTO CROSIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

PICCOLO CLAUDIO (A.S.P.I. PADRE MONTI)

RANIERI FRANCESCO (BOYS MARINATE)

FACCIOLLA FRANCESCO (E.COSCARELLO CASTROLIBERO)

NICOTERA PIETRO (FOOTBALL 3000 PIANOPOLI)

VILLELLA DOMENICO (FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA)

SLIMANE ISMAIL (OLYMPIC TIRRENO 2012)

SANTISI ALESSANDRO (REGGIO 2000)

MORRONE CRISTIAN (ROSSANO SPORT)

SPEZZANO ANTONINO (VILLESE CALCIO)

PIZZATA ALESSANDRO (AUDAX BOVALINESE)

DE FEO CARLO (CATANZARO LIDO 2004)

DE LEO MATTEO (F.SICCHITANO M.CESARINI)

RICITANO LUCA (FOOTBALL 3000 PIANOPOLI)

DE CARIA FRANCESCO (NAPITIA)

URSO ARMANDO (REAL COSENZA)

MADEO GIUSEPPE (ROSSANO SPORT)

SAPIENZA CHRISTIAN (ROSSANO SPORT)

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

Errata corrige

PREANNUNCIO RECLAMO

Gara del 19/ 1/2015 CALCIO CITTADELLABONIFATI = VIBONESE CALCIO SRL

A rettifica di quanto pubblicato sul C.U. n. 28 del 22.01.2015, si precisa che il preannuncio di reclamo è stato presentato dalla Società' VIBONESE CALCIO SRL, e non dalla società Calcio Cittadellabonifati, per come erroneamente pubblicato.

Errata corrige

Gara del 19/ 1/2015 CALCIO CITTADELLABONIFATI = VIBONESE CALCIO SRL

Il Giudice Sportivo Territoriale, a rettifica di quanto riportato nel C.U.28, precisa altresì che erroneamente è stata comminata la squalifica al dirigente Cammarata Carmelo (società Vibonese Calcio SRL) fino al 28.01.2015;

lo stesso provvedimento deve invece intendersi a carico di CAMMARATA IGNAZIO, allenatore della società Vibonese Calcio Srl
delibera

1. Revocare l'inibizione al dirigente CAMMARATA Carmelo (Vibonese Calcio Srl) fino al 28.01.2015;
2. Infliggere la squalifica a CAMMARATA Ignazio, allenatore società Vibonese Calcio Srl, fino al 28.01.2015.

Errata corrige

AMMENDA A CARICO DI SOCIETA'

Il Giudice Sportivo Territoriale, a parziale modifica di quanto pubblicato sul C.U. n. 28 del 22.01.2015, precisa che nei provvedimenti disciplinari a carico di società erroneamente è stata comminata l'ammenda a carico della società AUDAX BOVALINESE di € 80,00 (per avere propri sostenitori, a fine gara, fatto ingresso abusivamente in campo e tenuto un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro), la suddetta ammenda deve invece intendersi a carico della società, ASD ACADEMY CALCIO GIOIESE, in riferimento alla gara ACADEMY CALCIO GIOIESE – VILLESE CALCIO.

delibera

3. Revocare l'ammenda di € 80,00 a carico della società AUDAX BOVALINESE;
4. Infliggere l'ammenda di € 80,00 a carico della Società ACADEMY CALCIO GIOIESE, per avere propri sostenitori, a fine gara, fatto ingresso abusivamente in campo e tenuto un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro.

Errata corrige

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo Territoriale, a parziale modifica di quanto pubblicato sul C.U. n. 28 del 22.01.2015, precisa che erroneamente nei provvedimenti disciplinari a carico di dirigenti è stata inflitta l'inibizione fino al 21.03.2015 a carico di ORLANDO VINCENZO della società Virtus Gioia. Lo stesso provvedimento invece deve intendersi a carico di ORLANDO VINCENZO appartenente alla società AUDAX BOVALINESE.

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

Gara del 25/ 1/2015 REAL JONICA - STIGNANO A.S.D.

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 25/ 1/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 4/ 2/2015**

CAPOCASALE ILARIO (AUDAX LOCRI)
per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

ROTA ANDREA (ACADEMY CASTROVILLARI) MURDACA GIUSEPPE (C.S.P.R. 94)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR**

LONETTO SAMUELE (ACADEMY CROTONE) CONDITO LUIGI (CATANZARO LIDO 2004)
ROMEO FRANCESCO MARIA (JUVENTINA SIDERNO) CALABRO ANTONIO (REGGIO 2000)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

VACCARO MANUEL (CALCIO CITTADELLABONIFATI) GUALTIERI MARCO (DAVOLI ACADEMY)
SACCHETTA PIERPAOLO (PIETRO MANCINI TORRE ALTA) REDA FRANCESCO (REAL COSENZA)
CAPRIA ALDO MARIA (REGGIO 2000) RUBINO FRANCESCO (S.S. RENDE)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 26/ 1/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

WERNECK RAMOS JUAN (REGGINA CALCIO S.P.A.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR**

SPADAFORA ALESSANDRO (POPILBIANCO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

MANZO GIUSEPPE ANTONI (CARIATI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

DAGOSTINO ALESSANDRO (POPILBIANCO)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 12/02/2015.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 3 – 2015

Oggetto: Oggetto: La nuova disciplina dei rimborsi IVA – Circolare n. 32/E-2014 dell’Agenzia delle Entrate

Con Circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 175 del 21 novembre 2014 alla disciplina relativa all’esecuzione dei rimborsi IVA.

Come esplicitato nella Circolare in oggetto, la nuova normativa presenta un cambio di impostazione radicale nel rapporto tra fisco e contribuente, eliminando l’obbligo generalizzato di prestazione della garanzia nonché con la contrazione della tempistica di lavorazione per il venir meno della fase amministrativa di richiesta e di riscontro della validità delle garanzie.

Le novità di maggior rilievo riguardano l’innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dell’ammontare di rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti; la possibilità di ottenere rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione di garanzia presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma; la previsione della obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni a rischio. Inoltre, è stata stabilita la decorrenza del termine di tre mesi per l’esecuzione dei rimborsi anticipandola alla data di presentazione della dichiarazione.

Si riportano, di seguito, in dettaglio le principali novità.

1. DECORRENZA DEL TERMINE

Il comma 1, primo periodo, del nuovo art. 38-bis stabilisce che *“i rimborsi previsti nell’articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione”*. Il previgente testo prevedeva che il termine di esecuzione dei rimborsi iniziava a decorrere dalla data di scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione medesima. La nuova disposizione anticipa detto termine alla data di effettiva presentazione della dichiarazione. Pertanto, se, ad esempio, la dichiarazione IVA è presentata il 1° febbraio, è a tale data che deve farsi riferimento per calcolare la decorrenza del termine di tre mesi. In caso di dichiarazione integrativa/correttiva per lo stesso periodo d’imposta, il termine di tre mesi decorre dall’ultima dichiarazione presentata.



Resta invece fermo il computo degli interessi (2% annuo) sulla somma da rimborsare; questi decorrono dal 90° giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. L'agenzia ha precisato che qualora il visto di conformità sia apposto mediante dichiarazione integrativa, gli interessi sono dovuti dalla data di apposizione del visto.

2. SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

I rimborsi fino a 15.000 euro sono eseguiti in base alla sola presentazione della dichiarazione, per i rimborsi annuali, e in base all'istanza di rimborso per quelli relativi a periodi inferiori all'anno. Viene, quindi, estesa da 5.164,57 a 15.000 euro la soglia di esonero da ogni ulteriore adempimento ad eccezione della presentazione della dichiarazione o dell'istanza.

L'Agenzia ha, poi, precisato che il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta ma alla somme delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta.

I rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro, richiesti da soggetti che rientrano nelle ipotesi di "rischio", sono eseguiti senza presentazione di garanzia purchè sia stata presentata la dichiarazione annuale o l'istanza trimestrale da cui emerge il credito, recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo e sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la sussistenza, tra l'altro, dei requisiti attestanti la solidità patrimoniali del richiedente.

2.1- Visto di conformità

Il visto di conformità non va apposto nel caso in cui si sceglie di presentare apposita garanzia. Pertanto, il contribuente può scegliere di presentare apposita garanzia in luogo dell'apposizione del visto o della sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo, e della dichiarazione sostitutiva.

Il visto di conformità può essere rilasciato alternativamente da responsabili dei CAF, dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché in quelli dei consulenti del lavoro e dagli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti contabili tenuti dalle CCIAA per la sub categoria tributi. In alternativa al visto di conformità è prevista, per i soggetti dotati dell'organo di controllo di revisione contabile, la sottoscrizione della dichiarazione anche dai componenti dell'organo di controllo che sottoscrivono la relazione di revisione.

L'apposizione del visto o della sottoscrizione sulla dichiarazione è unica ed ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi; per quest'ultimi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva.

L'apposizione del visto o la sottoscrizione alternativa è correlata all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito stesso. Pertanto, la soglia di 15.000 euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi.



Ad esempio, come chiarisce la Circolare dell'Agenzia delle entrate, *“qualora l'importo del credito IVA in compensazione e quello richiesto a rimborso siano di 10.000 euro ciascuno non è necessario apporre il visto sebbene la somma dei due crediti superi complessivamente la soglia dei 15.000 euro”*. Anche le richieste di rimborso infrannuale devono recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa nonché la dichiarazione sostitutiva onde poter ottenere il rimborso senza obbligo di garanzia.

E' nella possibilità del contribuente modificare la scelta effettuata in dichiarazione relativa al credito chiesto a rimborso presentando una dichiarazione integrativa entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine. Se la modifica della scelta rende necessaria l'apposizione del visto di conformità – ad esempio, se la richiesta di rimborso, originariamente al di sotto di 15.000 euro, supera il predetto limite - nella dichiarazione integrativa deve essere apposto il visto ovvero la sottoscrizione alternativa salvo le ipotesi di *“rischio”* per le quali è obbligatoria la garanzia.

2.2-Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Ai sensi del comma 3 del nuovo art. 38-bis, in aggiunta all'apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo, il contribuente deve rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che: il patrimonio netto non è diminuito, rispetto all'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 45%; non risultano cedute azioni o quote della società per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

La dichiarazione sostitutiva è resa nell'apposito riquadro presente nella dichiarazione IVA o nel modello IVA TR.

2.3-Rimborsi superiori a 15.000 euro erogabili previa presentazione della garanzia

I rimborsi di importi superiori a 15.000 euro sono eseguiti previa presentazione della garanzia quando sono richiesti: da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni; da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso (l'intervallo dei due anni va calcolato dalla data di richiesta del rimborso), sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro, al 5% degli importi dichiarati se questi superano i 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro, all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro; da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione di attività.



2.4-Rimborsi richiesti in conto fiscale mediante procedura semplificata

Le nuove disposizioni si applicano anche ai rimborsi in procedura semplificata (art. 78, comma 33, legge 413/1991). Pertanto, per i rimborsi non superiori a 15.000 euro, il contribuente non è tenuto a presentare alcuna garanzia né è tenuto ad altri adempimenti; per i rimborsi che superano il predetto importo di 15.000 euro, il contribuente, che non rientri nelle ipotesi di “rischio”, può presentare una dichiarazione munita di visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e contributivi o idonea garanzia.

Novità anche in materia di interessi; relativamente all’erogazione degli interessi eventualmente dovuti per il ritardo nella restituzione del credito chiesto a rimborso, è previsto che l’Agente della riscossione liquida e corrisponde i relativi interessi senza necessità di apposita istanza da parte del contribuente.

Gli interessi sono, pertanto, corrisposti automaticamente e l’erogazione dei rimborsi deve avvenire entro **venti giorni** dalla ricezione dell’apposita comunicazione mentre resta invariato il termine di 60 giorni per il pagamento dei rimborsi con procedura semplificata da parte dell’Agenzia delle entrate.

2.5-Esecuzione dei rimborsi in corso alla data di entrata in vigore del d. lgs. N. 175 (13 dicembre 2014)

Le nuove disposizioni si applicano anche ai rimborsi in corso di esecuzione al 13 dicembre 2014. Pertanto, l’estensione da 5.164,57 a 15.000 euro della soglia di esonero da ogni ulteriore adempimento esplica i propri effetti anche sulle richieste di rimborso presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto. Ne consegue che l’ufficio non procede a richiedere la garanzia e se la garanzia è stata già chiesta e non ancora prodotta, il contribuente non è tenuto a presentarla, fermo restando che le garanzie prestate per procedure già concluse non possono essere restituite.

Nel caso di rimborso superiore a 15.000 euro già richiesto alla data di entrata in vigore del decreto, il contribuente, in presenza di dichiarazione con visto di conformità o sottoscrizione alternativa e in assenza delle condizioni soggettive di “rischio”, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all’ufficio, allegando la fotocopia del documento di identità del soggetto legittimato a sottoscriverla. In tal caso la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per l’apposizione del visto e la presentazione della dichiarazione sostitutiva deve essere verificata con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto e non alla data di richiesta del rimborso, in modo che la valutazione del rischio tenga conto della situazione attuale del contribuente.

Nel caso la procedura di rimborso sia già conclusa alla data di entrata in vigore del decreto, la nuova disciplina non esplica alcun effetto; tuttavia, nel caso sia intervenuta la sospensione degli interessi per ritardo nella consegna delle garanzie, il periodo di sospensione termina e gli interessi riprendono per i rimborsi fino a 15.000 euro dal 13 dicembre 2014 e per quelli di importo superiore dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.



3. SOSPENSIONE DEL RIMBORSO A SEGUITO DI REATI

Il comma 8 del nuovo art. 38-bis prevede che nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato constatato uno dei reati di cui agli artt. 2 e 8 del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'esecuzione dei rimborsi è sospesa fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati fino alla definizione del relativo procedimento penale.

Con la Circolare n. 32/E viene precisato che la sospensione in argomento opera nei seguenti limiti; le fattispecie delittuose di cui ai predetti artt. 2 e 8 devono essere state constatate con riferimento al medesimo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la richiesta di rimborso dell'IVA; la sospensione del rimborso non può essere disposta per un importo superiore all'ammontare dell'IVA esposta nelle fatture o negli altri documenti illecitamente emessi o utilizzati. Quando l'ufficio viene a conoscenza delle fattispecie richiamate, l'esecuzione del rimborso è sospesa, senza possibilità di porre in essere alcuna valutazione discrezionale. Ai fini della sospensione non rileva l'eventuale definizione dell'obbligazione tributaria sottostante.

4. GARANZIE

La disciplina delle garanzie non è stata oggetto di modifiche. L'Agenzia delle entrate ha ribadito, in proposito i precedenti chiarimenti in relazione a durata e forme di garanzie.

La durata della garanzia deve essere pari a tre anni a partire dalla data di erogazione del rimborso o, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di effettiva erogazione e il termine di decadenza dell'accertamento (31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione ovvero al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione). Se tra la data di notifica della richiesta documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna trascorre un periodo superiore a 15 giorni, il termine di decadenza relativo agli anni in cui si è formato il credito chiesto a rimborso è differito di un periodo pari a quello compreso tra il 16° giorno e la data di consegna (giorno in cui, anche nel caso di spedizione postale, l'ufficio riceve la documentazione).

Le forme di garanzia sono: fideiussione rilasciata da banca o da un'impresa commerciale; polizza fideiussoria rilasciata da imprese di assicurazione; cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa.

Per le piccole e medie imprese le garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, mentre per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione dell'obbligazione di restituzione da parte della società capogruppo o controllante.



Il comma 9 del nuovo art. 38-bis prevede una particolare forma di garanzia – *sine die* -. Se successivamente alla corresponsione del rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento, il contribuente, entro 60 giorni, deve versare all'ufficio le somme che secondo l'atto risultano indebitamente rimborsate o compensate, unitamente agli interessi, a meno che non presenti in alternativa regolare ricorso assistito dalla garanzia fino a quando l'accertamento non sia divenuto definitivo. In assenza di riversamento da parte del contribuente o di regolare ricorso assistito da garanzia *sine die*, l'ufficio può escutere la garanzia.

4.1-Fideiussione e polizza fideiussoria

L'ammontare oggetto della garanzia deve essere pari all'importo chiesto a rimborso maggiorato degli interessi in ragione del 2% annuo. Gli interessi variano a seconda che i rimborsi siano chiesti in procedura ordinaria o semplificata. Nel primo caso gli interessi decorrono dal 90° giorno successivo alla data di presentazione della richiesta in dichiarazione e, per i rimborsi infrannuali, dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento fino alla presunta data di esecuzione del rimborso, mentre per i rimborsi richiesti in procedura semplificata, gli interessi per il ritardo dell'esecuzione dei rimborsi vanno calcolati con decorrenza dal 61° giorno successivo alla data di presentazione della richiesta fino alla presunta data di esecuzione del rimborso.

4.2-Cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia n.1657/2014 è stato approvato il modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per il rimborso dell'eccedenza dell'IVA e per i crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria.

4.3-Limite dell'importo rimborsabile in procedura semplificata

A decorrere dal 2014 è stato innalzato (art. 9 del d.l. n. 35/2013) da euro 516.456,90 a 700.000 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili per ciascun anno solare. L'importo massimo dei rimborsi che può essere richiesto in procedura semplificata è fissato, quindi, in 700.000 euro, al lordo di eventuali compensazioni.

Nella compilazione delle garanzie presentate per i rimborsi richiesti a partire da 1° gennaio 2014, il limite di 516,456,90 euro, di cui allo schema di garanzia approvato con il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2004, deve essere inteso in 700.000 euro.



4.4-Mancata o tardiva presentazione della garanzia

La mancata presentazione della garanzia comporta la non erogazione del rimborso e non influisce, ai fini della proroga del termine di decadenza dell'accertamento, diversamente dalla mancata consegna dei documenti. Nel caso di ritardo nella consegna della garanzia superiore a 15 giorni, il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta e la data della consegna non si computa ai fini della maturazione degli interessi. La garanzia non deve essere più prestata una volta decorso il termine per l'accertamento.



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 153
Stagione Sportiva 2014/2015

Si fa riferimento alla convenzione stipulata tra la F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti e l'Istituto per il Credito Sportivo, il cui testo è stato riportato nel Comunicato Ufficiale n. 138, pubblicato dalla L.N.D. il 23 dicembre 2014.

A tale riguardo, si informa che l'Istituto per il Credito Sportivo ha promosso l'iniziativa denominata "**START&SPORT – E' IL MOMENTO DI INVESTIRE**", che è rivolta anche ai soggetti privati indicati nella sopra richiamata convenzione, a favore dei quali sarà applicata una riduzione del tasso d'interesse del 2%, per le domande di mutuo presentate entro il 31 marzo 2015.

Si informa che gli uffici dell'Istituto per il Credito Sportivo sono a disposizione delle Società della L.N.D. per ogni informazione su tale iniziativa, al numero verde **800298278** o all'indirizzo **info@creditosportivo.it**

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GENNAIO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Felice Belloli)



Roma, 26 gennaio 2015

Prot. n. 1031.1 ADS/fmr

Alla
Legg Nazionale Professionisti Serie A
Legg Nazionale Professionisti Serie B
Legg Italiana Calcio Professionistico
Legg Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico
Settore Tecnico
Associazione Italiana Arbitri
Associazione Italiana Calciatori
Associazione Italiana Allenatori Calcio
Agli Uffici Federali
Federalcalcio S.r.l.

Loro Scdi

Oggetto: proroga tessere federali 2014

Vi comunichiamo che il termine di validità delle tessere nominative rilasciate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio per l'anno 2014, scadenti il 31 dicembre 2014, **è stato prorogato sino al 31 maggio 2015.**

Pertanto, si rimette in allegato la lettera dell'Agenzia dell'Entrate avente per oggetto la proroga delle tessere nominative rilasciate dalle Federazioni Sportive Nazionali per l'anno 2014.

Cordiali saluti.


Il Presidente
(Carlo Tavecchio)





Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte Indirette
Ufficio Enti non Commerciali e ONLUS

Roma, 20 NOV. 2014

Al Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI)
(rif. nota Prot. n. 0012112/14 del
10 novembre 2014)

ROMA

e, p.c.

Alla Direzione Regionale del
Lazio

ROMA

FEDERCALCIO s.r.l.
23 GEN. 2015
PROT: 0107

Alla Società Italiana degli Autori
ed Editori (SIAE)

ROMA

OGGETTO: IVA sugli spettacoli - Art. 3, quinto comma, DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - Proroga delle tessere nominative rilasciate dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali per l'anno 2014.

La validità delle tessere nominative rilasciate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalle Federazioni Sportive Nazionali per l'anno 2014, in forza del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2012/169268 del 12 dicembre 2012, è prorogata sino al 31 maggio 2015.

Le tessere rilasciate per l'anno 2014 e quelle di nuova emissione non dovranno comunque superare il contingente annuo stabilito con detto provvedimento.

IL DIRETTORE CENTRALE

Annibale D'Onofrio